

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
"SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES"

Facultad de Derecho Canónico
Santo Toribio de Mogrovejo



PIUS ET PRUDENS

MISCELÁNEA EN HONOR A
MONSEÑOR JOSÉ BONET ALCÓN



**IL TRIBUNALE ECCLESIASTICO COMPETENTE QUANDO LA PARTE
CONVENUTA È IRREPERIBILE. NOTE SULL'ARTICOLO 13 § 6
DELL'ISTRUZIONE DIGNITAS CONNUBII IN RELAZIONE AL FORO
DELL'ATTORE**

G. Paolo MONTINI

SUMARIO: I. Premessa. Il problema. III. L'art. 13, § 6 DC: origine e significato. IV. La nozione di irreperibilità. V. La dottrina. VI. Conclusioni. VII. Appendice

«Tana libera tutti»¹

I. PREMESSA

“Se peraltro le condizioni di cui ai §§ precedenti non possono essere osservate perché, malgrado una diligente indagine, si ignora dove risiede la parte convenuta, ciò deve risultare agli atti”² (articolo 13, § 6 istruzione *Dignitas connubii*)³.

1. È l'espressione che si usa quando un giocatore, riuscendo a raggiungere il perimetro in cui si trovano i suoi compagni, che sono stati presi ad uno ad uno dagli avversari, automaticamente li rimette in gioco. L'espressione è usata per indicare un atto o un fatto che annulla o vanifica in un attimo gli sforzi fatti da altri. È questa l'immagine evocata da una certa applicazione dell'irreperibilità della parte convenuta, che farebbe cadere da sé sola tutte le cautele altrimenti diligentemente poste a limitazione del foro dell'attore. Un'immagine altrettanto suggestiva in *Roman Replies 2009*, 157: «[T]he tribunal [...] “exempt itself” from the conditions established [...]».

2. «Si autem condiciones de quibus in §§ praecedentibus servari non possunt quia, diligenti inquisitione peracta, ignoratur ubi degat pars conventa, id in actis constare debet».

3. L'art. 13, § 6 DC non è stato oggetto di autonoma attenzione; oltre ai manuali e ai commenti all'intera istruzione *Dignitas connubii*, che in genere manifestano sul punto un certo interesse, alcuni articoli si sono soffermati specificatamente sull'art. 13, § 6 DC: cf. per esempio, W.L. DANIEL,

Dopo il lavoro di interpretazione, integrazione e applicazione che seguì all'introduzione dell'articolo 7 delle cc.dd. *Norme speciali statunitensi* nell'ordinamento canonico⁴, seppur come legge processuale particolare, l'articolo 13, § 6 dell'istruzione *Dignitas connubii* appare come una novità che merita particolare attenzione.

È noto, infatti, che l'art. 7 delle cc.dd. *Norme speciali statunitensi* introduceva in modo piuttosto primitivo il foro dell'attore quale foro competente nelle cause di nullità matrimoniale, concorrente con altri fori: "[...] *The competence of a Tribunal of first instance shall be determined by the residency of either party to the marriage* [...]"⁵.

La promulgazione, poco dopo, dei *motu proprio Causas matrimoniales e Cum matrimonialium*, che non contemplavano il foro dell'attore, non impedirono la continuazione della vigenza dell'articolo 7 delle cc.dd. *Norme speciali statunitensi*⁶.

Quando si affacciò sulla scena universale del diritto processuale canonico il foro dell'attore nel canon 1673, n° 3, la normativa era già pronta per essere perfezionata attraverso soprattutto l'integrazione "dummodo utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae degat", già introdotta nell'applicazione dell'articolo 7 delle cc.dd. *Norme speciali statunitensi*⁷, nonché l'aggiunta del

Competence of the Tribunal of the petitioner's domicile when the respondent's whereabouts are unknown, in *Roman Replies* 2009, 157-163.

Per la bibliografia sul punto, precedente all'istruzione *Dignitas connubii*, cf. J. OCHOA, *I titoli di competenza*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994, 167-170 («Irreperibilità della parte convenuta»); J.H. PROVOST, *Competent tribunal when respondent's whereabouts unknown*, in *Roman Replies* 1984, 61-62; ID., *Competent Tribunal When Respondent's Address Unknown*, in *The Jurist* 44 (1984) 244-245; J.B. HESCH, *Competence of Tribunal When Respondent's Whereabouts Remain Unknown*, in *Roman Replies* 1994, 147-152; J. LLOBELL, *Can. 1673*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV, Pamplona 1997, 1842-1846 («*El fuero de la parte actora*»: c. 1673, 3°); K.W. VANN, *Uncertain Whereabouts of a Respondent*, in *Roman Replies* 1998, 104-106; M. MANZELLI, *Competence of Tribunals with Unlocatable Respondents*, in *Roman Replies* 1998, 106-107; A. MENDONÇA, *Tribunal Competence When Respondent's Whereabouts are Unknown*, in *Roman Replies* 2004, 181-188.

4. CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, *Rescriptum*, 28 aprile 1970, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 59 (1970) 953. Sulle cc.dd. *Norme speciali statunitensi* con bibliografia e documenti inediti cf. G.P. MONTINI, *Dall'istruzione "Provida Mater" all'istruzione "Dignitas connubii"*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii"*. Parte prima: i principi, Città del Vaticano 2007, 28-31.

5. *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, I, Romae 1977, n° 1388.

6. Cf. SECRETARIUS GENERALIS CONFERENTIAE EPISCOPORUM STATUUM FOEDERATORUM AMERICAE SEPTENTRIONALIS, *Lettera*, 19 luglio 1971, in *Documenta recentiora*, I, nn. 1429-1430.

7. «Hoc Supremum Tribunal, re mature perpensa, declarat praefatam normam 7 respicere tan-

necessario consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, dopo che abbia ascoltato la medesima, aggiunta che era condivisa con il foro del maggior numero di prove (cf canon 1673, n° 4):

“In causis de matrimonii nullitate [...] competentia sunt: [...] tribunal loci in quo pars actrix domicilium habet, dummodo utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae degat et Vicarius iudicialis domicilii partis conventae, ipsa audita, consentiat” (can. 1673, n° 3)⁸.

Anche quest'ultima normativa codiciale doveva però essere interpretata ed integrata ulteriormente⁹, perché le abitudini applicative dell'articolo 7 delle cc.dd. *Norme speciali statunitensi* non svuotassero di fatto le innovazioni restrittive introdotte nel Codice.

Il frutto maturo di quest'ultimo considerevole lavoro si possono ritenere i prescritti dell'articolo 13, §§ 1-5 e dell'articolo 14 dell'istruzione *Dignitas connubii*.

Nuovo, invece, appare, almeno nella sua formulazione, l'articolo 13, § 6 dell'istruzione *Dignitas connubii*, per quale si pone quindi un nugolo di problemi interpretativi e di coordinamento con i prescritti di cui all'articolo 13, §§ 1-5.

II. IL PROBLEMA

Se le questioni interpretative sono molteplici e di non facile soluzione, in questo studio si intende applicarsi ad una sola questione: quale applicazione avrà il canon 1673, n° 3, ossia il foro dell'attore, quale foro competente concorrente nelle cause di nullità matrimoniali, nel caso di irreperibilità della parte convenuta di cui all'articolo 13, § 6 dell'istruzione *Dignitas connubii*?

Astrattamente si potrebbero ipotizzare tre soluzioni diverse al quesito proposto.

tummodo causas, quarum partes ambo commorantur in ambitu Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis» (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL [= SSAT], *Declaratio*, 12 aprile 1978, in *Documenta recentiora*, II, n. 5456). Cf, al riguardo, Z. GROCHOLEWSKI, *Declaration of the Apostolic Signatura on the Competence of Ecclesiastical Tribunals in the United States of America*, in *Monitor ecclesiasticus* 104 (1979) 142-161.

8. Cf. *Communicationes* 11 (1979) 257-258; 15 [ma: 16] (1984) 72-73.

9. Cf. l'elencazione diligente degli interventi interpretativi ed integratori in C.A. Cox, *Can. 1673*, in *New Commentary on the Code of Canon Law*, New York-Mahwah 2000, 1765-1766.

La prima, più radicale, secondo cui la irreperibilità della parte convenuta di cui all'articolo 13, § 6 dell'istruzione *Dignitas connubii* comporterebbe sempre l'applicazione concorrente del foro dell'attore quale semplicemente "*tribunal loci in quo pars actrix domicilium habet*". In altre parole, constatata l'irreperibilità della parte convenuta, al tribunale dell'attore basterebbe constatare il domicilio dell'attore entro i confini di competenza, per dichiararsi competente e procedere.

La seconda, intermedia, secondo cui la irreperibilità della parte convenuta di cui all'articolo 13, § 6 dell'istruzione *Dignitas connubii* comporterebbe sempre l'applicazione concorrente del foro dell'attore quale semplicemente "*tribunal loci in quo pars actrix domicilium habet, dummodo utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae degat*". In altre parole, constatata l'irreperibilità della parte convenuta, al tribunale dell'attore per dichiararsi competente resterebbe di constatare il domicilio dell'attore entro i confini di competenza e acquisire la certezza morale che la parte convenuta, pur irreperibile, si trova comunque entro i confini della medesima Conferenza episcopale.

La terza, più rigida, secondo cui la irreperibilità della parte convenuta di cui all'articolo 13, § 6 dell'istruzione *Dignitas connubii* comporterebbe sempre l'applicazione concorrente del foro dell'attore secondo l'intero prescritto del canon 1673, n° 3. In altre parole, constatata l'irreperibilità della parte convenuta, al tribunale dell'attore per dichiararsi competente resterebbe di constatare il domicilio dell'attore entro i confini di competenza, acquisire la certezza morale che la parte convenuta si trova comunque entro i confini della medesima Conferenza episcopale e, nel caso in cui abbia la certezza morale che la parte convenuta, pur irreperibile, si trovi in una determinata diocesi, di ottenere il consenso del Vicario giudiziale di cui al canon 1673, n° 3.

III. L'ART. 13, § 6 DC: ORIGINE E SIGNIFICATO

Nel primo Schema dell'istruzione *Dignitas connubii* l'articolo 13, fondamentalmente simile all'attuale, si concludeva con il paragrafo 5¹⁰.

Nella contestazione del paragrafo 1, che aveva una formulazione ritenuta troppo rigida e che poi, senza togliere nulla al prescritto sostanziale, fu semplificata¹¹, la Conferenza Episcopale Statunitense propose la questione dell'irreperibilità della parte convenuta:

10. Cf. COMMISSIO INTERDIOECESIALIS «PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI», *Primum Schema a Commissione approbatum (Reservatum)*, [Romae 1999], pág. 6.

11. La formulazione del primo schema era la seguente: «Tituli competentiae de quibus in art.

“Art. 13, § 1 would also seem to preclude a tribunal from claiming to be the forum of the domicile of the petitioner or the forum of the most proofs when the respondent's whereabouts are unknown even after a diligent investigation. The “Instruction's” silence on this issue is particularly surprising since it is an issue that has been addressed on several occasions. The Signatura has held that, since no one is bound to the impossible, the judicial vicar is not bound to hear the respondent when it has proved impossible to locate him or her. Would a cross-reference to Art. 132, § 1 which treats the issue of the citation of a respondent whose whereabouts are unknown obviate this difficulty?”¹².

La Commissione interdicasteriale ritenne, in modo peraltro assolutamente pertinente¹³, che l'articolo 132, § 1 dell'istruzione *Dignitas connubii* non facesse al caso e introdusse il paragrafo 6, che permarrà nella sua formulazione fino al testo alla fine pubblicato¹⁴.

Un qualche interesse interpretativo potrebbe avere il *Novissimum Schema* dell'istruzione *Dignitas connubii*, che all'articolo 3, trattando *ad modum unius* dei fori dell'attore e del maggior numero di prove, prevedeva il consenso del Vicario giudiziale “*domicilii partis conventae, antea audiendae, nisi id impossibile evadat*”, annotando che si trattava di una clausola “nuova, ma piuttosto meramente integrativa”¹⁵.

La formulazione dell'articolo 13, § 6 dell'istruzione *Dignitas connubii* è, almeno dal punto di vista logico, ellittica: essa, infatti, da sé sola prescrive che negli atti consti che le “*condiciones de quibus in §§ praecedentibus*” non possono essere osservate per il fatto che, dopo diligente ricerca, la parte convenuta risul-

10, § 1, nn. 3-4, non valent nisi reapse adimpletae fuerint omnes condiciones ibi praescriptae; quam ob rem, hisce condicionibus nondum impletis, tribunal legitime procedere nequit» (COMMISSIO INTERDICASTERIALIS «PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI», *Primum Schema a Commissione approbatum*, cit., pág. 6).

12. COMMISSIO INTERDICASTERIALIS «PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI», *Vota et Animadversiones Conferentiarum Episcoporum una cum modorum expensione ex parte Commissionis Interdicasterialis*, Romae 2000, n. 1999, págs. 51-52.

13. L'art. 132, § 1 DC concerne la citazione e non può patire neppure analogicamente un'applicazione alla determinazione della competenza del tribunale.

14. Cf. COMMISSIO INTERDICASTERIALIS «PER IL PRIMO PROGETTO DI UNA ISTRUZIONE SUI PROCESSI MATRIMONIALI», *Vota et Animadversiones Conferentiarum Episcoporum*, cit., n. 2001, pág. 52.

15. NUOVA COMMISSIONE INTERDICASTERIALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI NORMATIVA SUI PROCESSI DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO, *Novissimum Schema*, [Romae] 2002, pág. 1. La forza interpretativa di questo articolo progettato è però in realtà molto ridotta, perché nello stesso articolo si proponeva alla Superiore Autorità una deroga al can. 1673, n° 3 togliendo proprio la limitazione al territorio della stessa Conferenza episcopale.

ti irreperibile. Non dice, per sé, le conseguenze giuridiche dell'impossibilità di osservare le "*condiciones de quibus in §§ praecedentibus*". Si può correttamente inferire che sia sottinteso che, nel caso, il tribunale può legittimamente procedere *ad ulteriora*¹⁶.

In altre parole, se dopo un'accurata ricerca condotta (dal tribunale) la parte convenuta risulta irreperibile e *per questo (quia)* non possono essere osservate le "*condiciones de quibus in §§ praecedentibus*", il tribunale può legittimamente procedere dichiarandosi competente nel caso.

Ma quali sono le "*condiciones de quibus in §§ praecedentibus*"? Parrebbero doversi identificare con le *condiciones* recensite in tutti i paragrafi precedenti (*ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*), ossia dal paragrafo 1 al paragrafo 5. Per quanto ci riguarda, ossia il foro dell'attore, attira l'attenzione il paragrafo 1, che denomina esplicitamente *condiciones* le clausole dell'articolo 10, § 1, numeri 3 e 4 dell'istruzione *Dignitas connubii* [= canon 1673, numeri 3-4]: "*Condicionibus, de quibus in art. 10, § 1, nn. 3-4, nondum impletis, tribunal legitime procedere potest*".

Ora nell'articolo 10, § 1, numeri 3-4, ossia nel canon 1673, numeri 3-4, le *condiciones* enumerate potrebbero astrattamente essere, per i numeri 3-4, il consenso del vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta e il previo ascolto della medesima da parte del medesimo Vicario giudiziale, e per il solo n. 3, la presenza di entrambe le parti sul territorio della medesima Conferenza episcopale.

Già di primo acchito il paragrafo 1 dell'articolo 13 dell'istruzione *Dignitas connubii* pare riferirsi esclusivamente alle *condiciones* date dall'ottenimento del consenso del Vicario giudiziale, che avrà previamente ascoltato la parte convenuta. E difatti, l'articolo 13, § 1 dell'istruzione *Dignitas connubii* si riferisce alle *condiciones nondum impletae*, ossia alle condizione *non ancora* adempiute. L'ottenimento del consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, dopo averla ascoltata, si può considerare una *condicio nondum impleta* quando il consenso non è stato *fino ad allora* concesso e comunicato al Vicario giudiziale del foro dell'attore. Non pare possa denominarsi *condicio nondum impleta* quella secondo la quale le parti risiedono nel territorio della stessa Conferenza episcopale, perché questa è una *condicio* statica, che c'è o non c'è, che non patisce un procedimento e quindi dei tempi di ottenimento. L'avverbio "*nondum*"¹⁷ non si adatta alla presenza delle parti nel territorio della medesima Conferenza episcopale.

16. Ciò può essere desunto dalla connessione con l'art. 13, § 1 DC e dalla simile formulazione dell'art. 132, § 1 DC.

17. In genere le traduzioni sono fedeli a rendere l'avverbio «*nondum*», eccetto forse quelle francese e portoghese.

Già, pertanto, da questa lettura della formulazione letterale dell'articolo 13, § 6 dell'istruzione *Dignitas connubii* emerge che l'irreperibilità della parte convenuta non sembra dire riferimento alla presenza di entrambe le parti nel territorio della stessa Conferenza episcopale, come meglio si vedrà *infra*

IV. LA NOZIONE DI IRREPERIBILITÀ

La clausola "*Ignoratur ubi degat pars conventa*" si può ritenere il corrispondente di *irreperibilità* della parte convenuta¹⁸: non si conosce dove si trovi; non se ne conosce l'indirizzo; non si conosce dove recapitare la notificazione.

Ora l'irreperibilità non è un concetto o una nozione univoca. Si può ignorare dove una parte abiti, ma contemporaneamente essere certi, ossia avere elementi positivi, che essa si trova stabilmente in una circoscrizione (diocesi, nazione). Oppure si può ignorare dove una parte abiti, ma essere ugualmente certi che è emigrata da un certo territorio. Non si esclude che si possa ignorare del tutto dove una parte abiti, senza avere certezza alcuna neppure circa il territorio nel quale possa trovarsi.

Si tratta di situazioni diverse che, in ragione dell'impostazione dell'articolo 13, § 6 dell'istruzione *Dignitas connubii*, hanno rilevanza dal punto di vista processuale. La formulazione di quel paragrafo, infatti, si riferisce non semplicemente all'irreperibilità della parte convenuta, ma all'impossibilità di osservare le condizioni di cui ai paragrafi precedenti *in ragione (quia)* dell'irreperibilità della parte. Non è in sé l'irreperibilità che scusa dall'osservanza di qualsiasi condizione di cui ai paragrafi precedenti, ma solo l'irreperibilità che di fatto renda impossibile l'una o l'altra delle condizioni di cui ai paragrafi precedenti. Non si può quindi applicare in questo caso – per ragioni testuali – il noto brocardo di comune applicazione *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*. Ma vediamo alcuni esempi concreti.

1. La parte convenuta si trova certamente nella diocesi X ma non se ne conosce l'indirizzo

Non è raro il caso nel quale l'attore, presentando il libello introduttorio della causa di nullità matrimoniale al Tribunale del proprio domicilio, indichi che

18. Cf. SSAT, *Epistula*, 15 novembre 1993, prot. n. 24663/93 CP, in *Roman Replies* 1994, 55-56 (in versione inglese: *ibid.*, 57-58 e *Canon Law Digest* XIII, 686-687), dove si distingue tra difficoltà e impossibilità di rinvenire dove si trovi la parte convenuta e si esemplificano alcuni tentativi di ricerca da parte del tribunale.

non conosce l'indirizzo della parte convenuta, ma sa con certezza che essa abita nella territorio della diocesi X, che si trova all'interno del territorio della stessa Conferenza episcopale. Il Tribunale dell'attore, compiendo un'adeguata e diligente ricerca, sia autonoma sia rivedendo i dati forniti dall'attore alla luce della credibilità dello stesso, può giungere alle medesime conclusioni.

In un siffatto caso l'irreperibilità della parte convenuta non rende impossibile la richiesta del consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta (diocesi X) né che il Vicario giudiziale di quella diocesi X ricerchi l'indirizzo della convenuta e la interpellati circa la richiesta dell'attore¹⁹.

Depongono a favore di questa impostazione anche elementi di fatto non trascurabili: il Vicario giudiziale della diocesi X è quello in posizione più favorevole per scoprire l'indirizzo della parte convenuta (che sicuramente abita nella sua diocesi); il medesimo Vicario giudiziale può avere, anche nella irreperibilità definitivamente da lui accertata della parte convenuta, elementi positivi di giudizio per concedere o negare il consenso di cui al can. 1673, n° 3. Prescrive, infatti, l'articolo 13, § 4 dell'istruzione *Dignitas connubii*: "*Vicarius iudicialis domicilii partis conventae antequam consensum praestet, sedulo perpendere debet omnes causae circumstantias [...]*".

In realtà, secondo la normativa vigente il Vicario giudiziale della parte convenuta è tenuto a difendere i diritti processuali della parte convenuta e a valutare tutte le circostanze del caso anche contro l'assenso che quest'ultima eventualmente desse alla richiesta del coniuge, e anche se quest'ultima non si presentasse e/o rifiutasse di essere interpellata al riguardo.

2. La parte convenuta si trova certamente nel territorio della Conferenza episcopale ma non se ne conosce l'indirizzo

In un recente caso si è avuta la dichiarazione del procuratore civile della parte convenuta, che essa era "*without a known domicily in T.N.*". L'espressione è stata interpretata, vista la notorietà del personaggio, come l'affermazione che la parte convenuta si trovava nella nazione T.N., ma che il suo domicilio era e sa-

19. Conforme K.W. VANN, *Uncertain Whereabouts of a Respondent*, cit., per il quale ciò vale anche nel caso in cui nella diocesi X si abbia certezza anche solo della presenza di parenti della parte convenuta. Questa estensione può però avere qualche controindicazione: «[I]f the consenting judicial vicar cannot locate the respondent, he is either to conduct an investigation himself to discover the location of the respondent or advise the tribunal of the petitioning party to conduct one. The latter opinion would likely prove more practical since the investigation might result in the need to request consent from another judicial vicar than the one originally approached by the petitioner's tribunal» (K. LÜDICKE-R.E. JENKINS, "*Dignitas Connubii*": *Norms and Commentary*, Washington 2006, pag. 46).

rebbe rimasto sconosciuto. Solo in ragione della probabile forte opposizione del personaggio alla istauranda causa di nullità matrimoniale, il Vicario giudiziale del foro del domicilio dell'attore ha chiesto alla Segnatura Apostolica di confermare la competenza e ciò è avvenuto "ad cautelam"²⁰.

Nella stessa linea sono alcune prese di posizione della stessa Segnatura Apostolica²¹.

3. La parte convenuta si trova certamente fuori dal territorio della Conferenza episcopale e non se ne conosce l'indirizzo

Molto frequente è invece il caso in cui la parte convenuta è indicata dallo stesso attore, che richiede il foro di competenza del proprio domicilio, come residente fuori del territorio della Conferenza episcopale e senza possibilità di conoscerne l'indirizzo. Si tratta, per lo più, di cause di nullità relative a matrimoni celebrati tra persone di nazioni diverse, che dopo il fallimento della convivenza matrimoniale sono certamente tornate ciascuna nel proprio Paese senza lasciare un indirizzo.

In questo caso si cumula l'irreperibilità della parte convenuta con la certezza della sua residenza nel territorio di un'altra Conferenza episcopale.

La Segnatura Apostolica in tali casi, quando è richiesta, concede o nega la proroga di competenza, senza avanzare dubbi e senza menzionare la clausola *ad cautelam*: segno abbastanza evidente che ritiene che nel caso non possa essere invocato legittimamente il foro del domicilio dell'attore²² e quindi il Tribunale del foro dell'attore non possa procedere *ad ulteriora* applicando l'articolo 13, § 6 dell'istruzione *Dignitas connubii*.

20. Cf. SSAT, *Decretum*, 5 febbraio 2010, prot. n. 43339/09 CP.

21. Cf. SSAT, *Epistula*, 25 aprile 2009, prot. n. 41968/08 CP: «If the domicile of the Respondent would have most likely remained within the United States of America, albeit unknown after a diligent investigation, the same Tribunal can proceed by applying can. 13, § 6 of the Instruction *Dignitas connubii*».

22. Conforme J. LLOBELL, *I tribunali competenti nell'istruzione "Dignitas connubii"*, in *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2009, págs. 376-377; *Ibid.*, *Los títulos de competencia en la instrucción "Dignitas connubii": algunas cuestiones problemáticas*, in *Puntos de especial dificultad en Derecho matrimonial canónico, sustantivo y procesal, y cuestiones actuales de Derecho Eclesiástico y Relaciones Iglesia-Estado (Actas de las XXVII Jornadas de actualidad canónica organizadas por la Asociación Española de Canonistas en Madrid, 11-13 de abril de 2007)*, Madrid 2007, págs. 169-171.

4. La parte convenuta non si sa realmente dove si trovi

Anche se il caso è più raro, può accadere che nessun elemento sia disponibile al Tribunale del foro di domicilio dell'attore, anche dopo diligente ricerca, circa l'indirizzo e lo stesso territorio ove si trovi la parte convenuta.

Questo caso pare che debba ricondursi al precedente dal momento che l'ignoranza del territorio della Conferenza episcopale nel quale si trova la parte convenuta, comporta la eventualità che l'applicazione dell'articolo 13, § 6 dell'istruzione *Dignitas connubii* comprenda la violazione del prescritto del canon 1673, n° 3.

V. LA DOTTRINA

Sul tema che ci occupa si è esercitata notevolmente la dottrina processualistica anche se le convergenze non sono numerose, in quanto sul problema si rispecchiano spesso le precomprensioni dei singoli Autori sulla questione più generale della competenza. Saranno esaminate di seguito le principali argomentazioni adotte dalla dottrina²³ che non condivide la necessità di distinguere la rilevanza per il foro dell'attore delle diverse fattispecie di irreperibilità della parte convenuta.

1. L'applicabilità del canon 1409, § 2

Una prima questione in dottrina si registra in merito all'applicabilità al caso della parte convenuta irreperibile del canon 1409, § 2: "*Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro actoris, dummodo aliud forum legitimum non suppetat*".

La maggior parte degli Autori non ritiene applicabile e, se applicabile, non ritiene assolutamente utile nelle cause di nullità matrimoniale, il prescritto del canon 1409, § 2.

23. J. OCHOA, *I titoli di competenza*, cit., págs. 167-168 propone di ricorrere nel caso all'istituto del *domicilium commune* che il can. 104 prevede per i coniugi, che può coesistere con un *domicilium proprium* del singolo coniuge e che permane (anche presuntivamente) finché non si dimostri positivamente che il coniuge irreperibile ha la volontà di non farvi più ritorno (cf can. 106). In tal modo il foro dell'attore coincide con il foro della parte convenuta, che non è soggetto ad alcuna condizione (cf can. 1673, n. 2), anzi è storicamente privilegiato. Non ci si può sottrarre nel caso all'impressione di un che di artificioso, indice della netta posizione sull'argomento del foro dell'attore che Ochoa ha assunto (cf *ibid.*).

Anzitutto non appare applicabile per il noto brocardo “*generi per speciem derogatur*”; infatti il canon 1409, § 2 regola la competenza nelle cause giudiziarie in genere, mentre la competenza in specie per le cause di nullità matrimoniale è regolata nel canon 1673²⁴.

Fosse anche applicabile, non sarebbe utile, dal momento che nelle cause di nullità matrimoniale c'è sempre un “*aliud forum legitimum*”, ossia il foro della celebrazione del matrimonio (canon 1673, n° 1)²⁵.

2. L'applicazione analogica del decreto della Segnatura Apostolica del 6 aprile 1973

Si tratta di un decreto molto conosciuto²⁶ e alcuni Autori vi si riferiscono per giustificare, a partire dai principi ivi affermati, l'applicabilità assoluta al caso del foro dell'attore²⁷.

In realtà il decreto non concerne il foro dell'attore, bensì il foro del maggior numero di prove (allora sancito dall'articolo IV, § 1, lett. c, del *motu proprio Causas matrimoniales*, oggi dal canon 1673, n° 4).

Alcuni principi, però, ivi affermati appaiono ai menzionati Autori estendersi oltre.

Vi si afferma anzitutto che la medesima difficoltà di scelta alla quale è sottoposto il Tribunale locale di fronte all'irreperibilità della parte convenuta, si rinviene anche nel Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica al quale si chiede di concedere la grazia della proroga di competenza *in casu*. In altre parole, non si può pensare di sfuggire alla difficoltà dell'irreperibilità della parte convenuta chiedendo per grazia, ciò che non sarebbe riconoscibile *ex iure*.

24. Cf, per esempio, M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 2012⁶, 135; J.H. PROVOST, *Competent tribunal*, cit.

25. Cf, per esempio, E. BAURA, *La funzione di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia*, in *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 356; C. PEÑA GARCÍA, in C.M. MORÁN BUSTOS – C. PEÑA GARCÍA, *Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción Dignitas Conubii*, Madrid [2008], p. 73, nota 84.

26. SSAT, *Decretum*, 6 aprile 1973, in *Apollinaris* 46 (1973) 301-302; *Documenta recentiora* I, nn. 1299-1301; *Leges Ecclesiae*, V, n. 4185; *Periodica de re morali canonica liturgica* 62 (1973) 590-591; per la traduzione inglese cf *Canon Law Society of Great Britain & Ireland. Newsletter* n. 63 (1984) 20-21; *Canon Law Digest* VIII, 1196-1197; XI, 350-351; *The Jurist* 44 (1984) 245-246; *Roman Replies* 1984, 63.

27. Cf, per esempio, J. OCHOA, *I titoli di competenza*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994², pág. 170; J.B. HESCH, *Competence of Tribunal When Respondent's Whereabouts Remain Unknown*, cit., pág. 150; A. MENDONÇA, *Tribunal Competence*, cit., págs. 183-184.

Il secondo principio attiene alla *ratio legis* della condizione costituita dal consenso dell'Ordinario [= vicario giudiziale, secondo il canon 1673, n. 4] preceduto dall'ascolto della parte convenuta, condizione impossibile se la parte convenuta è irreperibile. La *ratio legis* –afferma il decreto– non sarebbe tanto la difesa dei diritti della parte convenuta, ma la difesa dell'interesse pubblico, che consiste nella trattazione più spedita delle cause di nullità matrimoniale.

Si deve riconoscere nel decreto una lettura interpretativa piuttosto determinata e non abituale²⁸, che però non è nostro interesse ora esaminare.

Ciò su cui, invece, ci si deve appuntare è la pertinenza dell'applicazione (o estensione) di questa lettura interpretativa, data per il foro del maggior numero di prove, al caso del foro dell'attore²⁹. Come è noto, quest'ultimo pone il limite del territorio della medesima Conferenza episcopale, a differenza del foro del maggior numero di prove, che non prevede tale limite. Ora se il decreto in oggetto può ritenere subordinata la condizione del consenso del Vicario giudiziale all'"interesse pubblico" della trattazione spedita delle cause di nullità matrimoniale, ciò può avvenire perché quel consenso è l'*unica* condizione apposta nella fattispecie del foro del maggior numero di prove. Lo stesso non è chiaro se possa dirsi per l'altra *ulteriore* condizione apposta dalla legge per il foro dell'attore, ossia il territorio della medesima Conferenza episcopale. E appare almeno certo che non si possa affermare che *ratio legis* del territorio della medesima Conferenza episcopale "non sarebbe tanto la difesa dei diritti della parte convenuta, ma la difesa dell'interesse pubblico, che consiste nella trattazione più spedita delle cause di nullità matrimoniale".

3. L'applicazione in re simili del decreto della Segnatura Apostolica del 15 novembre 1993

Si tratta di un decreto poco conosciuto³⁰ e gli Autori vi si riferiscono per giustificare tesi opposte³¹.

28. Cf. J. LLOBELL, *I tribunali competenti*, cit., pág. 375-377; *Ibid.*, *Los titulos de competencia en la instrucción "Dignitas connubii"*, cit., pág. 169-171.

29. Conforme W.L. DANIEL, *Competence of the Tribunal*, cit., pág. 159-160.

30. SSAT, *Decretum*, 15 novembre 1993, prot. n. 24663/93 CP, in *Roman Replies* 1984, 56-57; in traduzione inglese, *ibid.*, pág. 58-59, oppure *Canon Law Digest* XIII, 686-687. Poiché non è facilmente reperibile è stato riprodotto in appendice.

31. A. MENDONÇA, *Tribunal Competence*, cit., 184-187, sembra spiegare, seppur con prudenza, il decreto in modo favorevole all'applicabilità del foro dell'attore non appena si dimostri l'irreperibilità della parte convenuta. In realtà l'A., in modo molto sottile, non afferma che si possa desu-

In realtà la Segnatura Apostolica nel caso era stata richiesta di due interventi distinti: il primo riguardava la concessione della proroga di competenza a favore del foro dell'attore stante la irreperibilità della parte convenuta³²; il secondo riguardava la risposta al quesito generale se in futuro in casi del genere si doveva ricorrere alla Segnatura Apostolica per la proroga o il tribunale del foro dell'attore poteva dichiararsi nel caso competente³³.

Il decreto della Segnatura Apostolica (e la lettera di trasmissione)³⁴ ignora del tutto il quesito generale, argomenta che nel caso non è stata constatata l'irreperibilità *ad normam iuris*³⁵ e concede la proroga di competenza.

Da questi tre elementi congiunti è evidente che la Segnatura Apostolica non ha con questo decreto affermato alcunché circa la competenza del foro dell'attore in caso di irreperibilità della parte convenuta³⁶: è noto, infatti, il fenomeno (legittimo) diffuso nelle pronunce giudiziali come nei decreti e ricorsi amministrativi, secondo cui l'autorità sceglie uno o più motivi della decisione che sono sufficienti e/o ritiene "assorbiti" gli altri motivi che potrebbero essere adottati. In parole più semplici, quando la Segnatura Apostolica ha constatato nel caso che l'irreperibilità (*presupposto di fatto* della pretesa del foro dell'attore) non era provata, per economia di giudizio non era tenuta e di fatto non ha voluto entrare nel merito dell'applicabilità del foro dell'attore in caso di irreperibilità della parte convenuta (*presupposto di diritto* del foro dell'attore).

Dal silenzio, perciò, della Segnatura Apostolica non pare giustificato trarre alcuna posizione sull'argomento.

mere questo dal decreto del 15 novembre 1993, ma trae le sue conclusioni dalla considerazione *ad modum unius* da questo decreto e dal decreto, già sopra considerato, del 6 aprile 1973, cosicché le sue conclusioni sono chiaramente a favore del foro dell'attore in ogni caso di irreperibilità della parte convenuta, ma non si può strettamente attribuirgli un'interpretazione indebita del decreto 15 novembre 1993. Sul versante opposto cf W.L. DANIEL, *Competence of the Tribunal of the petitioner's domicile*, cit., pág. 161.

32. «Therefore I am submitting this request on behalf of Mr. Z that the X Tribunal be considered competent to investigate and decide this case [...]» (lettera del Vicario giudiziale X, 22 ottobre 1993, in *Roman Replies* 1994, pág. 54-55).

33. «Further, in the future [...] I ask whether it is always necessary to seek the permission of the Apostolic Signatura before proceeding to accept a libellus and to base competency on canon 1673, 3º?» (*ibid.*, pág. 55).

34. SSAT, *Epistula*, 15 novembre 1993, cit.

35. Cf. *ibid.*, in cui si distingue tra difficoltà e impossibilità di reperire la parte convenuta.

36. Conforme W.L. DANIEL, *Competence of the Tribunal*, cit., pág. 161.

4. La cessazione del fine della legge

Pur non facendo riferimento a questa fattispecie della cessazione della legge, non pochi Autori argomentano a favore di un'applicazione più o meno indiscriminata del foro dell'attore nel caso di irreperibilità della parte convenuta, a partire dalla osservazione che impedire all'attore di usare nel caso del foro del suo domicilio cadrebbe nell'assurdo: non sarebbe di utilità ad alcuno, ossia né a sé né alla parte convenuta, appunto irreperibile:

“When the respondent's whereabouts cannot be discovered, imposing even moderate difficulties upon petitioner by requiring that the case be presented before a tribunal which is inconvenient is unjust. For who benefits in any way by imposing such difficulties? Certainly not the respondent, whose rights must be scrupulously protected; for another tribunal will not be able to contact an unlocatable respondent any more than the first! In the meantime, the petitioner is hindered for pursuing justice by the erection of useless obstacles or difficulties. Instead, the tribunal mentioned in canon 1673, 3° [...] should adjudicate the case. Anything else is unreasonable”³⁷.

È il caso, per esempio, di un Tribunale del foro dell'attore che rifiuta la competenza a causa dell'irreperibilità della parte convenuta e, in tal modo, rimane come unico foro competente, quello della celebrazione del matrimonio, distante migliaia di chilometri:

“It must be said that ad apicem iuris, according to canon 1673, the tribunal lacked jurisdiction [...] Sometimes the application of the law ad apicem iuris becomes the classic summ[um] ius summa iniuria [...] This interpretation [ossia canon 1409, § 2 e 1673, n° 4 inteso in senso largo] favors the petitioner without in any way threatening the rights of the respondent whose whereabouts are allegedly unknown”³⁸.

Non mancano Autori che trovano conferma di un'applicazione più o meno indiscriminata del foro dell'attore nel caso di irreperibilità della parte convenuta a partire dalla formulazione ellittica dell'art. 13, § 6 DC:

“Tale interpretazione è rafforzata dalla *Dignitas Connubii*, che si limita a stabilire

37. J.B. HESCH, *Competence of Tribunal*, cit., pág. 150.

38. M. MANZELLI, *Competence of Tribunals*, cit., págs. 106-107.

l'obbligo di far risultare agli atti l'impossibilità di adempiere le riferite condizioni e le indagini fatte per reperire il domicilio del convenuto (DC art. 13, §6)³⁹.

La posizione, però, non convince e ciò per una ragione molto semplice: la valutazione del grado di difficoltà di accesso ai fori per legge competenti in una causa di nullità matrimoniale non è lasciata dal Legislatore al giudice che riceve il libello⁴⁰; questi è tenuto ad applicare la legge che stabilisce i fori di competenza e, se in un caso particolare rileva un disagio nell'applicazione, sottoporre all'autorità che ha la facoltà di dispensa dalle leggi processuali una domanda di proroga di competenza. In altre parole, il giudice del foro dell'attore deve contenersi esclusivamente nella valutazione che gli compete, ossia se egli sia competente *ex lege*; non ha alcun fondamento legislativo la considerazione (e la decisione) che, esclusa la competenza in ragione del foro dell'attore, questo giudice facesse della impossibilità morale o del grave disagio di adire altri fori e quindi riconoscesse la competenza del proprio foro, estendendo l'applicazione del foro dell'attore oltre la previsione legislativa. Che piaccia o no, infatti, non è stata accolta nella legislazione canonica la c.d. dottrina del *forum non conveniens*⁴¹.

5. L'applicazione analogica dell'articolo 132, § 1 dell'istruzione *Dignitas connubii*

La formulazione simile dei prescritti dell'articolo 13, § 6 e 132, § 1 dell'istruzione *Dignitas connubii* ha indotto alcuni Autori anche ad una argomentazione

39. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., pág. 135. Cf. pure Ibid., *La competenza (artt. 8-21)*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii"*. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, págs. 41-42: «[N]on è più sostenibile che la causa possa essere introdotta validamente solo presso il tribunale del luogo della celebrazione».

40. Cf. invece, nel nostro caso: «Infine, l'equità ed il buon senso autorizzano i tribunali dell'attore [...] a procedere quando non si conosce il foro del convenuto, specialmente, quando il foro della celebrazione risulta gravoso per l'attore, atteso che non è ipotizzabile una maggiore protezione del diritto di difesa del convenuto se il processo si svolgesse nel foro della celebrazione [...] giova ugualmente il criterio stabilito per i vicari giudiziali del convenuto, in ordine a rilasciare il loro consenso, quando si intende radicare la causa nel foro dell'attore e delle prove: valutare cioè le difficoltà di difesa che potrebbe trovare la parte convenuta dinanzi a tali fori (DC art. 13, §4)» (M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., pág. 135).

41. Cf. qualche accenno in relazione alla normativa inglese e alla giurisprudenza europea, in N. PICARDI, *Il giudice naturale. Principio fondamentale a livello europeo*, in *Diritto e società* 2008, págs. 528-529.

a fortiori per dimostrare che l'irreperibilità della parte convenuta possa consentire senz'altro l'accesso al foro dell'attore:

“Il principio generale del diritto, secondo il quale *ad impossibilia nemo tenetur*, che si applica addirittura ad un atto processuale essenziale come la notifica della citazione, a maggior ragione si può applicare ad un presupposto meramente processuale come sono le condizioni previe per il titolo di competenza relativa”⁴².

L'argomentazione addotta appare pertinente nel momento in cui è riferita alla condizione costituita dall'ottenimento *ad normam iuris* del consenso del vicario giudiziale della parte convenuta e “[q]uesta è stata la risposta e la prassi della stessa Segnatura in alcuni casi”⁴³. Non altrettanto vale l'argomentazione circa la condizione della presenza di entrambe le parti nel territorio della medesima Conferenza episcopale. Tale condizione, infatti, può essere verificata in molti casi anche stante l'irreperibilità della parte convenuta; inoltre, per la propria staticità (non sono richiesti adempimenti al riguardo), appare più appartenere ai presupposti o alla nozione di foro dell'attore che alle condizioni il cui adempimento è impossibile.

Inoltre si deve annotare che diversa appare la *ratio* dell'applicazione del principio *ad impossibilia nemo tenetur* nell'articolo 132, § 1 e nell'articolo 13, § 6 dell'istruzione *Dignitas connubii*: nel primo se non fosse applicabile verrebbe meno il naturale o fondamentale diritto al processo (cf. canon 221, § 1); nel secondo verrebbe meno il diritto di avvalersi di *un* foro, rimanendo accessibili *altri* fori o comunque almeno un *altro* foro.

VI. CONCLUSIONI

Le conclusioni della ricerca e delle argomentazioni addotte appaiono sufficientemente chiare: a) l'irreperibilità della parte convenuta consente di accedere al foro dell'attore (che in tal modo è competente nel caso) se e per quanto la menzionata irreperibilità non impedisca al giudice nel caso di raggiungere la certezza che entrambe le parti sono presenti nel territorio della medesima Conferenza episcopale; b) l'irreperibilità della parte convenuta esime dalla condizione dell'acquisizione del consenso del vicario giudiziale se e per quanto impedisca di avere certezza della diocesi in cui è presente la parte convenuta; c) in tutti gli altri

42. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., pág. 135.

43. *Ibid.*

casi è necessario rivolgersi alla Segnatura Apostolica per acquisire la proroga di competenza.

A tali conclusioni conducono senz'altro – per la forza che possiedono – le argomentazioni formali di cui sopra, ma ancor di più sotto ogni profilo la seguente argomentazione materiale o sostanziale, che si ha ragione di credere – anche per illustri precedenti⁴⁴, *si licet parva componere magnis* – non sprovvisa di forza giuridica formale, ossia l'attuale temperie nei tribunali⁴⁵.

La incostante osservanza delle norme circa i fori dell'attore e del maggior numero di prove; la debole posizione del difensore del vincolo, soprattutto nella fase iniziale del processo; la scarsa conoscenza ed esperienza dei rimedi avverso la incompetenza relativa (cf. canon 1460); la sanazione dell'incompetenza relativa (cf. art. 10, § 3 dell'istruzione *Dignitas connubii*); una certa acquiescenza dei ministri del tribunale sui dati forniti dalle parti, in questo caso dalla parte attrice; una certa ritrosia ad interventi disciplinari avverso giudici che si dichiarino temerariamente competenti (cf. canon 1457, § 1); la realtà che soggiace alla pur infelice formulazione del canon 1488, § 2: sono fattori non irrilevanti nel momento in cui si tratta di interpretare correttamente (cf. canon 17) una normativa, data peraltro anche al fine di ovviare agli abusi in materia⁴⁶.

In questo contesto si conferma ulteriormente la competenza e il servizio di giustizia e di grazia ai quali è deputata la Segnatura Apostolica, che in questi casi, portati alla sua attenzione, di volta in volta può condurre un'investigazione più efficace a livello universale⁴⁷; discernere, in caso di dubbio, la impossibilità dalla mera difficoltà a reperire la parte convenuta⁴⁸; concedere un indulto generale in riferimento ad alcune evenienze⁴⁹; concedere la proroga di competenza *ad*

44. Cf. l'ampia e articolata argomentazione proposta a favore del mantenimento della normativa sulla doppia conforme nel contesto della Plenaria del 1981 per la revisione del Codice: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Congregatio Plenaria Diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano 1991, págs. 106-127.

45. Cf. per esempio, J. LLOBELL, *I tribunali competenti*, cit., págs. 373-385; ID., *Los títulos de competencia en la instrucción "Dignitas connubii"*, cit., págs. 167-179.

46. L'istruzione *Dignitas connubii* non menziona esplicitamente la correzione degli abusi introdotti nella prassi processuale tra le finalità della pubblicazione del documento, ma in realtà si tratta di una finalità propria e rilevante per l'applicazione e l'interpretazione della *Dignitas connubii*: cf. PH. HALLEIN, *Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage. Étude synoptique entre le code et l'Instruction «Dignitas connubii», fondée sur les travaux des commissions préparatoires de l'Instruction*, Roma 2009, 113 e *passim*.

47. Cf. per esempio, *Roman Replies* 1985, págs. 16-17.

48. Cf. per esempio, A. MENDONÇA, *Tribunal Competence*, cit., pág. 186.

49. Cf. per esempio, SSAT, *Decretum*, 11 agosto 1980, prot. n. 12222/80 VT, in *Monitor ecclesiasticus* 107 (1982) 249-250 nota 60 oppure in *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4788, in cui si consente il

cautelam come pure soppesare tutte le esigenze e soprattutto la giusta causa (cf. canon 90, § 1) a favore di una dispensa dalla legge processuale, nel caso circa il foro dell'attore, "*cum, omnibus perpensis, causa expeditius instrui et decidi posse videatur coram Foro Q., ubi vir actor aptius et personaliter eam sequi potest*"⁵⁰.

VII. APPENDICE

Prot. n. 24663/93 CP

Nullitatis Matrimonii

Instantia diei 22 octobris Rev.mus Vicarius iudicialis X petiit, pro actore in causa de qua supra, prorogationem competentiae ut eadem causa introduci posset apud suum Tribunal potius quam apud Forum Y, iure competens.

Petita gratia imploratur eo quod asseritur esse "morally impossible to make any contact with the Respondent".

Supremum signaturae apostolicae tribunal

Re sedulo examinata;

Attenta difficultate inveniendi inscriptionem partis conventae,

et animadverso quod ex notitiis huc transmissis non constare videtur de vera morali impossibilitate eam inveniendi;

Perspecto tamen quod parti actrici negari nequit possibilitas causam suam matrimonialem iudicio Ecclesiae subiciendi (Cf. cann. 1476 et 1674, 1°);

Consideratis ceteris casus circumstantiis;

Perpenso voto Rev.mi Promotoris Iustitiae;

Vi Const. Ap. "Pastor bonus", art. 124, n. 3,

foro dell'attore alla diocesi di Orange qualora la parte convenuta si trovi in Vietnam; ID., *Epistula*, 8 giugno 2004, prot. n. 1159/1/04 SAT, in *Roman Replies* 2005, 31-33, in cui si deroga al can. 1673, n. 3 in relazione alla parte convenuta caldea che si trovi in Iran o Iraq.

50. SSAT, *Decretum*, 18 giugno 2011, prot. n. 45118/11 CP. Pur con variazioni stilistiche, in recenti decreti della Segnatura Apostolica ricorre con una certa frequenza in favore del foro dell'attore la causa motiva che esso è «pervium» o «magis pervium» alla parte attrice oppure lì «expeditius» o «aptius» la parte attrice può seguire la causa nella quale esercita il suo diritto al processo di nullità matrimoniale (cf. can. 221, § 1).

Decrevit:

Petita gratia conceditur, ea tamen mente ut Forum X:

- a) seria conamina adhibeat ad inveniendam conventam, quae si occasione debita citationis aliquid exceperit contra competentiam Tribunalis X, Vicarius iudicialis eiusdem Fori exceptionem subiciat iudicio Signaturae Apostolicae;
- b) causam pertractet peculiari cura, prae oculis habita iurisprudencia Rotae Romanae.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 15 novembris 1993.